



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATARINELLA	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MATTEOCCI	ADELMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 531/11 depositato il 20/01/2011
- avverso la sentenza n° 110/45/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

difeso da:
FARANO DR PAOLO
VIA ALESSANDRO TORLONIA 19/A 00161 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° PROT 48790 I.V.A. 2001

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 531/11

UDIENZA DEL

27/09/2011 ore 10:00

SENTENZA

N°

284/29/11

PRONUNCIATA IL:

28.9.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 NOV. 2011

Il Segretario

R.G.A..531/2011

Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Roma 1 / [REDACTED]
[REDACTED]

Svolgimento del Processo

Il Fallimento n. 64803/00 [REDACTED]

[REDACTED] impugnava il diniego espresso con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 respingeva l'istanza di rimborso del credito IVA per Lire 113.000.000 vantata dal Fallimento per il triennio 1997 - 1999. L'Ufficio si costituiva eccependo l'insussistenza del credito e del presupposto di cui all'art. 30 DPR 603/72. Al contrario la Curatela del Fallimento lamentava l'illegittimità del diniego sostenendo che l'esistenza del credito risultava dalle fatture e dai registri IVA della società fallita per il triennio 1997- 1999. Inoltre, per quanto riguarda il presupposto del rimborso, questo risulterebbe dalla minore eccedenza emergente dalle liquidazioni IVA per il triennio di riferimento, a nulla rilevando la eccepita e omessa indicazione in dichiarazione o l'omessa presentazione della stessa. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, spese compensate. Appella ora questa sentenza (n. 110/45/2010 CTP Roma) l'Ufficio Controlli Roma 1 ribadendo le proprie eccezioni di diritto e di merito, sostanzialmente già prospettate in primo grado. Si è costituito il Fallimento in persona del Curatore e con la rappresentanza processuale di un nuovo difensore eccependo: 1) l'inammissibilità del ricorso in quanto i motivi di appello ripercorrono pressochè pedissequamente le eccezioni di primo grado, senza proporre specifici motivi di gravame avverso la sentenza impugnata. Nel merito, il Fallimento ritiene che dal semplice esame analitico delle fatture di vendita e dei registri IVA emerga alla data del 31/12/1999 un credito IVA pari a Lire 113.109.728. Con ciò, il Fallimento ritiene che il presupposto di cui

all'art. 30 4° comma DPR 633/72 sia realizzato e documentato. In via preliminare, il Fallimento chiede sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello in quanto la notifica dell'atto d'impugnazione non sarebbe stata effettuata correttamente nei confronti del Fallimento stesso, e ad un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario che nel frattempo aveva trasferito il domicilio ad altro indirizzo. L'Ufficio appellante ha presentato ulteriori memorie di controdeduzioni. Il Fallimento aveva chiesto la trattazione dell'appello in pubblica udienza, con memoria notificata all'Ufficio appellante il 23/05/2011.

Motivi della Decisione

Le eccezioni preliminari sollevate da parte della Curatela non appaiono fondate. Quanto ai vizi di notificazione dell'atto di appello, questi si devono ritenere sanati con la tempestiva costituzione della parte appellata e non appare meritevole di accoglimento l'eccezione sulla genericità dei motivi in quanto questi, anche con riferimento agli atti pregressi della procedura, devono ritenersi adeguatamente e congruamente specificati nell'atto di appello dell'Ufficio. Nel merito, invece, appare fondata la doglianza principale della Curatela sul diniego del proprio rimborso IVA. Infatti, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione annuale, considerando che l'IVA diventa esigibile secondo le normali regole stabilite dall'art.6 del DPR 633/72, il credito nasce con l'emissione della fattura. La Curatela ha dimostrato anche in primo grado, dall'esame delle fatture e dai registri IVA per il triennio considerato 1997 - 1999, che alla data della chiusura di esercizio (31/12/1999), aveva maturato un credito IVA pari a Lire 113.000.000 onde a prescindere dalle dichiarazioni annuali, dalle richieste di rimborso o di detrazione per gli anni successivi, il credito complessivo rimane correttamente documentato e non contestato nel *quantum*, e poiché i crediti verso l'Erario non si

estinguono se non con il decorso dei termine di prescrizione, e alla data del richiesto rimborso questi non risultavano certamente decorsi, nel merito la richiesta di rimborso della Curatela appare fondata e meritevole di accoglimento. Le spese legali devono essere compensate, stante la complessità delle questioni trattate e del rigetto delle eccezioni preliminari proposte dalla Curatela.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. 29, così provvede: a) respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado; b) compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27/09/2011

Il Giudice Estensore
Avv. Massimo Datarinella



Il Presidente
Dott. Angelo Gargani

